SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 423)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOTGIU, PIRASTU, CIPOLLA, PEGORARO, COLOMBI, CHIA-ROMONTE, BUFALINI, COMPAGNONI, BENEDETTI, LUSOLI, MAGNO, GUANTI e SAMARITANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1969

Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna

Onorevoli Senatori. — Riteniamo opportuno presentare anche al Senato un disegno di legge contenente norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna — disegno di legge già proposto alla Camera dei deputati — per renderne possibile la discussione insieme ad altre proposto presentate da diversi gruppi politici e concernenti la riforma generale dei contratti agrari nel nostro Paese.

Come forse in nessun altro caso di modifica di contratti agrari, la riforma di contratto di affitto pascolo in Sardegna è in grado di avviare una profonda trasformazione e un rapido progresso dell'intera economia di una Regione e di promuovere effetti benefici di vasta portata in settori fondamentali della produzione, dei rapporti sociali, del costume e della vita civile.

Tenteremo di dimostrare che, in Sardegna, l'attuale assetto della pastorizia, il contratto di affitto che lo caratterizza e la rendita fondiaria assenteista sono le cause più profonde e decisive dell'arretratezza economica dell'isola, dei gravi limiti quantitativi e qualitativi della produzione, dello spopolamento e desolazione delle campagne, della immobilità e del primitivismo di vastissime zone dell'isola.

Lo stesso tragico fenomeno del banditismo, l'abigeato, le rapine, le estorsioni e i delitti che da secoli insanguinano le campagne della Sardegna hanno causa attiva e permissiva nell'assetto della pastorizia e, in particolare, nel tipo di contratto di affitto pascolo, nella rendita fondiaria che paralizza circa due terzi dell'agricoltura sarda, nella instabilità del pastore sulla terra e nella transumanza cui l'instabilità lo costringe. Se il banditismo ha sopravvissuto per secoli ad ogni intervento ordinario ed « eccezionale » di polizia, se è avvenuto che sia sempre riesploso poco dopo essere dato per « debellato » dalle misure repressive, se ancor oggi si registrano furti di bestiame, rapine, sequestri di persona e feroci omicidi, ciò si deve fondamentalmente, anche se non esclusivamente, al fatto che nessuna modifica è stata introdotta nell'antica struttura della pastorizia a pascolo brado e immutato è rimasto quell'abnorme contratto di affitto pascolo che il nostro disegno di legge intende riformare radicalmente, nella certezza di rimuovere non solo un grave ostacolo al progresso generale della Sardegna ma anche una delle cause di fondo del mai debellato fenomeno del banditismo nelle campagne dell'Isola.

Quel che ci pare importante sottolineare è che il presente provvedimento vuol essere un completamento della legge 11 giugno 1962, n. 588, sul Piano di rinascita della Sardegna, i cui fini generali possono essere conseguiti soltanto con una profonda riforma dell'attuale assetto della pastorizia. La citata legge n. 588, infatti, indica, nell'articolo 1, come finalità del piano « il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi di reddito »; « nel settore della agricoltura » dispone l'articolo 15, « il Piano deve proporsi il miglioramento qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina e associata e l'elevazione dei redditi di lavoro ». Confidiamo di poter dimostrare che le condizioni per il conseguimento di tali avanzate finalità è una riforma dei contratti di affitto pascolo che garantisca la stabilità del pastore sulla terra, abbatta la rendita fondiaria e incoraggi il miglioramento e le trasformazioni necessari per esaltare la produzione ed elevare i redditi di lavoro.

A prescindere dal fatto che, secondo noi ingiustamente, è stato contestato alla Regione sarda il diritto di legiferare in materia di rapporti di proprietà, il Parlamento, in coerenza con la volontà espressa nell'approvare la legge sul Piano di rinascita, ha il dovere, a nostro parere, di determinare, con un provvedimento di riforma strutturale, una delle condizioni decisive per l'avvio di un reale processo di rinascita della Sardegna.

La limitata e spesso deformata conoscenza che in generale si ha della peculiare situazione dell'agricoltura sarda, la molteplicità ed importanza vitale dei problemi che la riforma qui proposta avvierebbe a soluzione, ci impone di premettere un quadro sufficientemente ampio della struttura della pastorizia sarda, della sua dimensione, del posto che essa occupa nell'economia e nella vita dell'Isola, del condizionamento generale che il contratto di affitto pascolo e la rendita fondiaria assenteistica hanno esercitato ed eser-

citano in Sardegna quali nodi fondamentali da sciogliere ed eliminare per consentire un rapido dispiegamento delle forze produttive e dei fattori di progresso, civiltà ed equilibrio sociale.

A provare che la pastorizia è il problema fondamentale della Sardegna sono sufficienti tre soli dati:

- 1) la superficie adibita a pascolo occupa ben oltre la metà dell'intera superficie dell'Isola, esattamente il 65 per cento: su 2.321.651 ettari della superficie produttiva. infatti, ben 1.509.768 ettari sono adibiti a pascolo e ospitano 69.919 « aziende » con bestiame. Una parte, valutabile in circa un quinto, della superficie a pascolo è di proprietà dei Comuni, che possiedono complessivamente 352.696 ettari. La ripartizione della proprietà nei terreni dei privati presenta concomitanti i due fenomeni che caratterizzano tutta la situazione agraria dell'Isola: la concentrazione della maggior parte della terra in un numero ristretto di medie e grandi proprietà e il frazionamento e la polverizzazione della minor parte in decine di migliaia di piccole e microproprietà (di 377 mila 74 proprietari 264.000 hanno meno di due ettari, per complessivi 130.000 ettari, 5,52 per cento del totale); 1.326.000 ettari appartengono a 6.389 proprietari che hanno da 50 a oltre 1.000 ettari; 264.000 proprietari. cioè, hanno il 5,52 per cento della terra mentre 7.000 proprietari ne hanno il 56 per cento;
- 2) il patrimonio zootecnico dell'Isola è di 3.059.311 capi. La parte fondamentale è costituita dagli ovini che assommano a 2.356.291 capi fondamentali e costituiscono il 38,50 per cento dell'intero patrimonio ovino nazionale (6.574.631 capi);
- 3) la produzione lorda vendibile della zootecnia sarda è circa il 50 per cento della produzione globale dell'agricoltura dell'Isola. Il suo valore nel 1960 è stato pari a 50.116 milioni su 101.844.000.000 della produzione agraria forestale complessiva; è salita nel 1963 a 60.895.000.000. La media di produzione annua del patrimonio ovino e caprino è di 2.000.000 di quintali di latte, 60.000 quintali di carne fresca macellata, 25.000 quinta-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li di lana succida, per un valore complessivo che oscilla tra i 25 e i 33 miliardi annui.

Ci pare sia difficile poter negare un posto centrale a un settore che occupa due terzi dell'intero territorio della Sardegna, produce la metà della produzione agricola complessiva e comprende quasi la metà dell'intero patrimonio ovino nazionale.

I soli dati, tuttavia, non sono sufficienti a rappresentare compiutamente l'estrema arretratezza delle condizioni in cui si svolge l'attività pastorale in Sardegna. Occorre aggiungere che, fatta eccezione per soli 42.267 ettari coltivati a foraggera, che costituiscono appena il 2,8 per cento dei terreni pascolivi, il milione e mezzo di ettari di pascolo naturale non ha subìto nessuna trasformazione e quasi nessun miglioramento, come dimostra il fatto che può alimentare, attualmente, una media di non più di due capi per ettaro!

Si tratta di pascoli naturali la cui produzione di foraggio è affidata alle vicende meteorologiche e alle condizioni climatiche e in cui l'allevamento del bestiame si esercita allo stato brado, senza stalle o ricoveri. I pascoli sono affittati, con canoni esosi, per periodi brevi o brevissimi; non esistono aziende ma solo greggi costrette a transumare, di stagione in stagione, dalle pianure alle colline. La produzione media di ogni capo non supera gli 80-90 litri all'anno contro i 400-500 litri che gli stessi ovini, riconosciuti tra i più produttivi esistenti, potrebbero produrre in aziende zootecniche o negli stessi pascoli naturali se migliorati.

A conclusione di uno studio approfondito, il sottocomitato dell'agricoltura della quarta zona omogenea, costituito a norma della legge n. 588, ha così indicato, nella sua relazione conclusiva, le cause della crisi permanente della pastorizia nella provincia di Nuoro:

a) incidenza eccessiva della mano d'opera. La produzione lorda vendibile annua relativa agli allevamenti non è neanche sufficiente alla retribuzione del personale addetto. Infatti, se si considera un gregge composto di 100 ovini, il reddito lordo oscilla tra il valore di 800 mila e 1.200.000 annue.

Se da tale somma si deduce il fitto pascolo si può facilmente constatare che all'allevatore risulta un salario così misero da costringerlo all'abbandono delle campagne in favore di attività economiche più redditizie;

- b) incostanza del livello di produzione. La produzione nel settore agro-pastorale subisce costantemente l'influsso dei fattori climatici stagionali e pertanto l'allevatore non può fare affidamento su un reddito stabile. La mancanza di scorte foraggere, necessarie a compensare la carenza del pascolo spontaneo nelle annate cattive, costringono l'allevatore a crearsi forti debiti per l'acquisto di mangimi e foraggio;
- c) assenza della struttura aziendale. Gli allevamenti sono quasi tutti allo stato brado, non dispongono di pascoli stabili, di ricoveri per il bestiame, di alloggi per il personale. L'azienda, intesa in senso moderno e razionale, dotata dei servizi e strutture necessari ed avente una consistenza territoriale economicamente accettabile, non esiste;
- d) la non coincidenza dell'impresa agraria con la proprietà fondiaria. Soltanto il 31
 per cento della superficie agraria della provincia di Nuoro è coltivata direttamente da
 chi lavora la terra, mentre la restante superficie (il 69 per cento), compresi i terreni comunali, è data in affitto, in compartecipazione o in altra forma di conduzione. Ciò significa che il peso della rendita fondiaria incide
 sul reddito complessivo in misura determinante;
- e) insicurezza delle campagne. Il fenomeno dell'abigeato è uno degli ostacoli fondamentali che si oppongono all'incremento del patrimonio zootecnico ed ha come conseguenza l'aumento del personale addetto alla custodia degli allevamenti!

I più direttamente colpiti da questa crisi permanente della economia sarda sono i pastori. Costretti a vivere come nei tempi antichi, esposti per tutto l'anno alle intemperie, lontani dai centri abitati per molti mesi, obbligati alle faticose transumanze del gregge, devono accettare, per salvare il capitale costituito dal bestiame, canoni di affitto che in media sono eguali al 60 per

cento e talvolta di un importo superiore al valore totale del prodotto lordo vendibile del gregge (latte, carne e lana).

Quando, per una gelata o un lungo periodo di siccità, il terreno non produce il foraggio previsto, il pastore è costretto ad acquistare mangimi per alimentare il gregge e, insieme, a pagare il canone pattuito che spesso ha già anticipato o versato in cambiali. È quel che è avvenuto di recente, nel 1967, in conseguenza di un prolungato periodo di siccità: per oltre tre mesi decine di migliaia di pastori hanno dovuto surrogare la mancata produzione di foraggio del pascolo naturale con l'acquisto di costosi mangimi, non riuscendo, tuttavia, ad evitare una forte diminuzione del prodotto lattiero-caseario e una gravissima morìa del bestiame.

La delegazione di centinaia di pastori sardi che, alla fine del 1966, s'incontrò con il Ministro dell'agricoltura e con i dirigenti dei più importanti Gruppi parlamentari, costituì una drammatica testimonianza della situazione ma si scontrò con l'atteggiamento inerte e di fatto negativo dei Gruppi governativi che aggiunse alla preoccupazione una profonda sfiducia. Non è forse una coincidenza il fatto che quel periodo di disperazione dei pastori, di crisi drammatica dell'economia pastorale e di sfiducia verso lo Stato, sia stato anche il periodo di più grave recrudescenza del banditismo nelle campagne dell'Isola.

Ad aggravare la situazione è la dipendenza del pastore dall'industriale caseario che manovra i prezzi del latte e del formaggio e domina il mercato in modo da ridurre al minimo o annullare il profitto che il pastore può ricavare dal prodotto.

Si può affermare che il pastore, stretto nella morsa: proprietario del pascolo-industriale, e colpito dalle crisi conseguenti alla incostanza del livello produttivo è in permanenza minacciato di dover perdere parte o tutto del suo patrimonio zootecnico, unico suo mezzo di sopravvivenza.

Da questa incombente minaccia di rovina e dalle condizioni determinate dalla transumanza e dallo spopolamento delle campagne ha origine l'abigeato, primo passo nella tragica strada del banditismo.

In conseguenza di tale primitivo assetto della pastorizia, due terzi del territorio della Sardegna sono incolti, un ingente patrimonio di ovini di alta potenzialità produttiva occupa un territorio dieci volte più esteso di quello necessario per l'allevamento moderno di uno stesso numero di capi, sottraendo così all'agricoltura sarda continaia di migliaia di ettari produttivi.

È unanimemente riconosciuto che un adeguato investimento per il miglioramento dei terreni peggiori e per la trasformazione dei terreni buoni così da consentire il passaggio dell'allevamento brado in allevamento moderno, con ricovero, stalla, foraggera, eccetera sarebbe l'investimento di più immediata resa e determinerebbe dopo non molti anni, alcuni importanti effetti:

- a) ridurrebbe l'immensa estensione del pascolo naturale, lasciandone disponibile la gran parte per altre utilizzazioni; basterebbero 500 mila ettari migliorati o trasformati per alimentare il bestiame che oggi occupa più di 1 milione di ettari;
- b) le pecore che oggi producono una media di 80-90 litri di latte all'anno, potrebbero triplicare la produzione (si è giunti già. in alcuni pascoli trasformati, a far produrre 550-500 litri di latte all'anno per capo);
- c) i pastori non sarebbero più costretti ai lunghi spostamenti della transumanza, potrebbero restare fissi sul terreno dell'allevamento, costruire ricoveri, stalle e abitazioni, così da essere sicuri che nessuno tenti di rubare il loro bestiame.
- d) in un periodo abbastanza breve, la produzione del bestiame sardo potrebbe salire da un valore di 50-60 miliardi a 150-200 miliardi l'anno e determinare le condizioni per una grande industria di trasformazione dei prodotti del bestiame che, con l'aiuto della Regione e dello Stato, potrebbe essere fondata sulle cooperative di pastori e non su pochi grandi industriali.

Come mai, vien da chiedersi, non si è pensato prima ad affrontare un problema così importante e decisivo per lo sviluppo economico di tutta la Sardegna? Perchè il pasco5 ---

lo brado è rimasto tale e quale dai tempi più antichi?

Vi è chi risponde a questi quesiti affermando che la trasformazione è stata impedita dalla natura del terreno a pascolo, dal suo carattere di « terra bruciata », quasi tutta rocciosa e montagnosa. Una tale spiegazione non ha fondamento: è sufficiente ricordare che in Sardegna la montagna occupa solo il 15,2 per cento (352.400 ettari) la pianura il 17,5 (407.500 ettari) e il restante 67,3 per cento è collina (1.560.700 ettari).

A eliminare ogni dubbio in proposito alle possibilità di miglioramento e trasformazione dei terreni a pascolo son venuti gli accertamenti della Commissione economica di studio per il Piano di rinascita per la Sardegna che fu costituita dal Governo; nel volume II degli allegati al rapporto conclusivo della Commissione, dedicato all'agricoltura, si afferma testualmente: « Si ritiene che la superficie trasformabile nelle sole proprietà comunali possa raggiungere 80.000 ettari. Ma oltre i terreni comunali esistono quelli demaniali o di altri enti, per cui si deve ammettere che circa 100.000 ettari possano sottoporsi a trasformazione nei territori non interessati dalla proprietà privata. Altri 100 mila ettari appartenenti a privati possono essere investiti da opere di trasformazione. Si perviene, in tal modo, a 200.000 ettari, tra proprietà di enti e di privati, su cui può rendersi possibile la trasformazione integrale di zone pascolive, col passaggio a unità aziendali agro o silvo-pastorali. Per questi 200.000 ettari gli investimenti necessari risulterebbero di 10 miliardi per opere pubbliche di cui 9.200.000.000 a carico dello Stato e 800 milioni a carico dei privati e 35 miliardi per opere di competenza privata di cui 17.500.000.000 a carico dello Stato e 17 miliardi e 500.000.000 a carico dei privati, per un totale di 45 miliardi.

Sulla maggior parte di superfice pascoliva, cioè su circa 600.000 ettari, non si può prevedere una trasformazione « spinta » con la creazione di aziende agro o silvo-pastorali. È possibile però prevedere su oltre metà di tale superficie, intorno a 350.000 ettari, interventi più modesti comportanti opere di decespugliamento, lotta alle erbe infestanti, par-

ziali spietramenti, recinzioni per regolarizzare turni di sfruttamento, concimazione, eventuali infittimenti con semine di miscugli. Tutti mezzi, cioè, capaci di migliorare la flora e consentire, in non pochi casi, anche la evoluzione del pascolo in prato-pascolo.

Un intervento legislativo si impone per disciplinare il carico di bestiame e per migliorare il regime dei contratti di fitto.

Per il complesso dei miglioramenti indicati in questi 350.000 ettari devono preventivarsi investimenti intorno a lire 120.000 per ettaro, di cui lire 50.000 per opere pubbliche e lire 70.000 per opere di miglioramento, di competenza privata, per cui il totale degli investimenti risulterebbe di 42 miliardi. Il totale degli investimenti richiesti per la trasformazione in aziende agro-pastorali di 200 mila ettari e per miglioramenti di migliori entità possibili su altri 350.000 ettari a pascolo, assomma a 87 miliardi, di cui 55 miliardi e 50.000.000 a carico dello Stato e 31 miliardi e 950.000.000 a carico dei privati ».

La verità è che la causa fondamentale della mancata trasformazione del pascolo brado non è la natura del terreno o la cattiva volontà del pastore affittuario ma è il contratto affitto pascolo, nella peculiare forma prevalente in Sardegna.

Nella generalità dei casi il proprietario cede in affitto al pastore il nudo terreno per una durata che normalmente non supera l'anno e talvolta è stagionale; nessun miglioramento e nessuna nuova coltivazione sono consentiti. In media, con un gregge tipo di 100 pecore che dà un prodotto lordo, in latte. carne e lana, di poco più di 1 milione, viene richiesto un canone di affitto che oscilla fra 550.000 e 650.000 lire annue, una media cioè del 60 per cento del prodotto lordo! Si può calcolare che di 25-30 miliardi, valore della produzione annua degli ovini, da 13 a 15 miliardi vanno ai proprietari assenteisti che affittano i pascoli incolti. Il peggio è che un tale rapporto blocca qualsiasi pur modesto tentativo di evoluzione, impedisce gli investimenti, vieta di fatto ogni iniziativa di trasformazione, esclude oltre un milione di ettari dalla possibilità di intervento dei contributi statali e regionali per i miglioramenti e la trasformazione agraria. Infatti, il pro-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

__ 6 __

prietario che ha sperimentato di poter trarre il massimo utile dall'affitto della terra incolta non investe neanche una lira sul proprio pascolo (talvolta ne fa esplicito divieto in contratto); il pastore affittuario, d'altro canto, non può e non vuole trasformare: non può perchè il canone di affitto è così esoso da togliergli ogni disponibilità di capitale, non vuole perchè la terra non è sua e il suo possesso è di durata tanto limitata da fargli rischiare di investire denaro destinato a beneficiare altri: di qui la condizione disperata del pastore che, nelle annate migliori si ritrova con un margine per il sostentamento proprio e della famiglia di non più di 20-25 mila lire al mese e perciò con un ostacolo insormontabile ai miglioramenti e alle trasformazioni del vastissimo territorio pascolivo.

Da quanto abbiamo esposto ci pare risulti con chiarezza che la riforma del contratto di affitto pascolo è il solo mezzo per sbloccare la situazione di immobilità delle campagne sarde ed avviare un processo di rapido sviluppo. Per questo noi pensiamo si imponga l'approvazione di una legge che dia stabilità al pastore sulla terra, riduca ed avvii ad estinzione la rendita fondiaria assenteista e ponga il pastore in condizioni di poter trasformare o migliorare il pascolo naturale con la certezza di poter beneficiare delle trasformazioni compiute.

Vi è da notare che una tale legge sarebbe la prima capace di incidere con positiva efficacia nella realtà sarda.

Purtroppo, infatti, le più recenti leggi approvate dal Parlamento sono rimaste estranee all'agricoltura dell'Isola che, di fatto, è stata esclusa dalla loro applicazione; la recente legge sulla mezzadria, quella sulla formazione della proprietà coltivatrice, la legge sulla affrancazione dell'enfiteusi e della colonìa migliorataria hanno avuto irrilevante applicazione in Sardegna proprio perchè estranee alla peculiare e complessa situazione dell'agricoltura dell'Isola. La stessa legge dell'equo canone, pur avendo dato qualche modesto risultato, ha, nella maggioranza dei casi, provocato migliaia di ricorsi e nuove spese per i pastori, mentre i proprietari assenteisti sono ricorsi alla finzione di trasformare il contratto di affitto pascolo in vendita di erbe o in soccida, riuscendo così a sfuggire alla legge e continuare ad imporre canoni esosi.

La necessità urgente di liquidare la rendita fondiaria è oggi riconosciuta da esponenti autorevoli di ogni parte politica e dai tecnici più seri: il relatore al Convegno nazionale dell'Unione cattolica italiana tecnici svoltosi nel febbraio 1964 affermava: «L'affitto in Sardegna giuoca un ruolo notevole ma lo giuoca male, in quanto di breve o di brevissima durata, per modo che l'affittuario non può organizzare come si dovrebbe la azienda nè ha alcun interesse ad effettuare dei miglioramenti, mentre il proprietario, specie quando si tratta di affitto di terreni a pascolo, non ha del pari interesse ad eseguire opere di miglioramento perchè l'eccessiva domanda gli consente di realizzare ricavi notevoli senza muovere foglia».

Ancora più significativo l'ordine del giorno approvato solennemente il 10 maggio 1966 dal Consiglio regionale sardo, e trasformato in voto al Parlamento in una seduta comune del Consiglio regionale e di tutti i deputati e senatori sardi, nel quale è testualmente affermato che: « per trasformare e migliorare le strutture economiche e sociali e riequilibrare l'attuale distribuzione del reddito nell'Isola, eliminando le cause di fondo della arretratezza del settore agro pastorale ed il sottosviluppo industriale, si impongono la liquidazione della proprietà fondiaria assenteista e l'adozione di piani zonali di trasformazione obbligatoria, che investono tutto il territorio agricolo pastorale e forestale ».

Partendo dall'analisi delle cause che hanno determinato l'immobilità dell'agricoltura e pastorizia in Sardegna e in considerazione delle accertate possibilità di un'ampia trasformazione dei terreni a pascolo, il nostro disegno di legge si propone di conseguire alcuni obiettivi fondamentali:

- 1) stabilità del pastore affittuario sul terreno per almeno dodici anni (articolo 3);
- 2) fissazione di un equo canone di affitto riferito al reddito dominicale (articolo 7);
- 3) diritto del pastore di eseguire, di propria iniziativa, opere di miglioramento e di

LEGISLATURA V J DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasformazione fondiaria e di beneficiare dei contributi pubblici e delle altre agevolazioni previste dalle leggi in vigore (articolo 10);

- 4) diritto dell'affittuario, che si impegni a eseguire opere di miglioramento, a trasformare il contratto di affitto in enfiteusi (articolo 11);
- 5) diritto dell'affittuario, che abbia eseguito le opere di miglioramento, a riscattare il terreno (articolo 11).

Altre norme da segnalare sono quelle: dell'articolo 4 che dispone l'assimiliazione al contratto di affitto pascolo dei contratti di vendita di erbe e delle diverse forme di soccida; dell'articolo 5, che garantisce il divieto di subaffitto; dell'articolo 6, che sancisce la libertà dell'affittuario di introdurre nuove colture e di eseguire opere di miglioramento e trasformazione; dell'articolo 8, che regolamenta la immissione collettiva del bestiame nei terreni dei Comuni e degli altri Enti pubblici; dell'articolo 9, di particolare importanza per l'accorpamento delle picco-

le proprietà, affidato alla Regione, e per la tutela degli interessi dei piccoli proprietari dei terreni a pascolo.

Onorevoli senatori! Alla base della nostra iniziativa è la fondata convinzione che la pastorizia sarda può divenire uno dei fondamentali settori di sviluppo dell'intera economia sarda. Non abbiamo voluto limitarci a stabilire un rapporto più giusto tra proprietario e pastore affittuario ma abbiamo inteso, con il complesso delle norme, determinare le condizioni per una rapida trasformazione di un vastissimo territorio oggi incolto e sede di un'attività primitiva, quale è la pastorizia a pascolo brado. Abbiamo, cioè voluto dare avvio a un processo di sviluppo nell'interesse di tutta la Sardegna e non di una sola categoria o di un solo settore.

Confidiamo che, per le finalità di progresso economico e civile di un'intera regione del nostro Paese, il presente disegno di legge possa meritare la vostra attenzione ed ottenere la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di conseguire la costituzione e lo sviluppo di stabili aziende agropastorali e di favorire il conseguimento dei fini previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, in tutto il territorio della Sardegna si applicano, in materia di contratti agrari stipulati con pastori coltivatori diretti, singoli o associati, le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Tuttavia sono fatte salve le norme più favorevoli al pastore coltivatore diretto, derivanti da contratti individuali o collettivi, o da usi e consuetudini locali.

Art. 2.

I contratti agrari previsti dalla presente legge sono quelli relativi ai terreni che, al momento della stipulazione del contratto, abbiano prevalente destinazione pascolativa, o che vanno considerati nudi terreni ai sensi del quarto e del quinto comma dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Art. 3.

La durata minima del contratto di locazione, comunque denominato, è di anni dodici.

La durata dei contratti in corso, e di quelli soggetti a proroga legale, si estende al periodo di dodici anni di cui al comma che precede, da computarsi a partire dall'annata agraria in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario può sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere stipulati contratti di vendita di erbe pascolive.

Ai contratti di vendita di erbe pascolive in atto all'entrata in vigore della presente legge e ai contratti atipici previsti dall'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, stipulati con pastori coltivatori diretti, si applicano le norme previste dalla presente legge in materia di locazione di terreni pascolativi.

Al contratto di soccida parziaria sono estese le norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Al contratto di soccida con conferimento di pascolo sono estese le norme previste per la locazione dei terreni pascolativi, e la proroga contrattuale prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Alla soccida semplice si applicano gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato.

Art. 5.

Il subaffitto, la cessione del contratto di affitto e in genere ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge, sono vietati.

LEGISLATURA V J DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di subaffitto, di cessione di contratto di affitto e, in genere, di ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge, il subaffittuario o subconcessionario si sostituisce, di diritto, a tutti gli effetti, al proprio dante causa nei rapporti con il locatore.

Sono unicamente consentiti rapporti stagionali di utilizzazione delle stoppie.

Art. 6.

Le norme contrattuali, scritte o verbali, che comunque limitino la libertà contrattuale dell'affittuario in ordine all'utilizzazione di tutto il terreno, agli ordinamenti produttivi, all'introduzione di nuove colture, alla esecuzione di opere di miglioramento o di trasformazione, alla disponibilità dei prodotti, sono nulle di pieno diritto.

Art. 7.

Il canone di affitto relativo ai terreni previsti dalla presente legge non può superare la misura di tre volte il reddito dominicale del fondo, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni e le prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti ai limiti di cui al precedente comma.

È in facoltà dell'affittuario di corrispondere il canone in denaro, o di mantenere la corresponsione del canone in natura, da computarsi, in tale caso, sulla base dei valori accertati dalle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

Nei terreni posseduti dai comuni o da altri enti pubblici, nei quali viene praticata la immissione collettiva di bestiame, l'Ente di sviluppo agricolo promuoverà le necessarie intese per il godimento collettivo del pascolo e per la costituzione di forme associative tra pastori, nonchè, ferme restando le norme previste dall'articolo 23 della legge 11 giugno 1962, n. 588, per assegnare ai pa-

stori interessati quote di terreni corrispondenti alle necessità dei rispettivi greggi.

Sino a quando proseguiranno le immissioni collettive, il canone dovuto da ciascun pastore non può superare, per ogni capo, il canone calcolato ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, diviso per il numero dei capi di bestiame immessi.

Art. 9.

Al fine di agevolare la formazione di convenienti unità fondiarie, la Regione autonoma della Sardegna disporrà annualmente — in base all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588 — stanziamenti di somme per l'acquisto di terre attualmente destinate a pastorizia brada, appartenenti a piccoli proprietari non coltivatori, per assegnarle a pastori coltivatori diretti che intendono eseguire la loro trasformazione, sulla base delle leggi vigenti sulla formazione della proprietà contadina.

Art. 10.

Ferme restando le norme sulla esecuzione coatta delle direttive di trasformazione fondiaria, previste dall'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, il pastore coltivatore diretto ha diritto di eseguire, anche se il concedente si opponga, opere di miglioramento o di trasformazione agraria e fondiaria, conformi alle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi, o comunque idonee alla costituzione di stabili aziende pastorali.

All'affittuario che intende eseguire tali trasformazioni vengono concessi i contributi pubblici e le altre agevolazioni previste dalle leggi in vigore.

La concessione dei contributi e delle agevolazioni di cui al comma che precede, costituisce comunque, ad ogni effetto di legge, riconoscimento della idoneità dell'opera di miglioramento o di trasformazione.

Art. 11.

Qualora il pastore coltivatore diretto si sia impegnato ad eseguire, nei terreni in lo-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazione, opere di miglioramento o di trasformazione, riconosciute dall'Ente di sviluppo in Sardegna aderenti alle direttive fondamentali previste dall'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, a sua richiesta si applicano al rapporto contrattuale le norme previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Il diritto di affrancazione, a norma dell'articolo 1, comma quarto, della legge 22 luglio 1966, n. 607, può essere fatto valere a compimento delle opere di miglioramento o di trasformazione di cui al comma precedente.

Se la trasformazione aziendale è attuata d'intesa tra i contraenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 20 predetto, il diritto al riscatto viene limitato a una quota del fondo, in proporzione dei rispettivi apporti di capitale e di lavoro.

In ogni caso la concessione dei mutui, dei contributi e delle facilitazioni previste dal piano di rinascita e dalle altre leggi nazionali e regionali in favore del proprietario è subordinata alla stipulazione di un contratto di intesa tra concedente e concessionario.

Art. 12.

Qualora l'affittuario coltivatore diretto intenda eseguire un piano di trasformazione fondiaria sulla base delle direttive regionali, o comunque intenda eseguire miglioramenti o trasformazioni tendenti alla costituzione di stabili aziende pastorali, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, se richiesto, deve procedere all'assistenza tecnica gratuita in tutte le fasi della procedura.

Art. 13.

Alle controversie relative all'applicazione della presente legge si applicano le norme dell'articolo 15 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.